



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 26 settembre 2014

composta dai magistrati

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Anna Maria CARBONE PROSPERETTI | Presidente |
| Rosario SCALIA | Consigliere |
| Maria Luisa ROMANO | Consigliere |
| Carmela MIRABELLA | Consigliere Relatore |
| Rosalba DI GIULIO | Consigliere |
| Maria Teresa D'URSO | Consigliere |
| Donatella SCANDURRA | Consigliere |
| Elena PAPA | Referendario |

VISTI gli artt. 97, comma 1, 100, comma 2 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) l'art. 148 bis, così integrando la disciplina di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005;

VISTO l'art. 3, comma 1 bis del predetto d.l. n. 174/2012, che ha esplicitamente abrogato il comma 168 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

VISTO l'art. 3, comma 2 del predetto d.l. n. 174/2012, che prevede la comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo dell'avvenuta adozione dei regolamenti dei Consigli comunali finalizzati a definire "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d)" del medesimo art. 3;

VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/AUT/2012/INPR del 18 giugno 2012 e n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013, con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 concernenti, rispettivamente, i rendiconti dell'esercizio 2011 e 2012;

VISTE le deliberazioni di questa Sezione n. 59/2012/INPR del 14 settembre 2012 e n. 74/2012/INPR del 14 novembre 2012 con le quali gli Organi di revisione contabile dei Comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le relazioni sul rendiconto 2011 entro i termini ivi indicati;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 271/2013/INPR del 12 settembre 2013 con la quale gli Organi di revisione contabile dei Comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le relazioni sul rendiconto 2012 entro i termini ivi indicati;

VISTA la deliberazione di indirizzo di questa Sezione n. 19/2013/DORG del 13 febbraio 2013 in base alla quale "gli esiti dei controlli sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, di cui all'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000 e all'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005, formeranno oggetto di pronuncia da parte della Sezione non solo agli effetti dell'accertamento di gravi irregolarità contabili e finanziarie, ma anche in altri casi segnalati dal magistrato istruttore";

VISTE le relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Magliano Romano (ab. 1.519) sul rendiconto 2011 e 2012, acquisite al protocollo di questa Sezione rispettivamente con il n. 2769 del 19 aprile 2013 e con il n. 3775 del 1 luglio 2014;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del TUEL;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 25/2014 in data 23 settembre 2014 di convocazione dell'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Carmela Mirabella.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La presente deliberazione riferisce gli esiti della verifica svolta, ai sensi della normativa e sulla base degli atti istruttori indicati in premessa, sulla gestione contabile-finanziaria degli esercizi 2011 e 2012 del Comune di Magliano Romano, in continuità con i controlli eseguiti sui precedenti cicli contabili.

Il controllo è stato avviato con l'esame dei questionari sui rendiconti relativi agli esercizi considerati, analizzati unitamente alle risultanze delle verifiche precedentemente svolte.

L'esame delle relazioni ha fatto emergere alcune criticità che sono state contestate all'Amministrazione con nota prot. n. 3396 in data 14 maggio 2013. L'organo di revisione ha fornito i chiarimenti richiesti con nota prot. n. 5870 in data 8 agosto 2013.

1) Residui vetusti dei titoli I e III delle entrate – Fondo svalutazione crediti

L'iscrizione, in contabilità, di residui attivi dei titoli I e III di anzianità maggiore ai 5 anni (365.366,00 euro), avrebbe richiesto lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2011, di un adeguato fondo svalutazione crediti (91.341,50 euro) pari al 25% dei suddetti residui, a garanzia dei rischi di inesigibilità derivanti dall'anzianità e dalla natura delle poste considerate.

a specifica destinazione delle quali l'art. 195 del TUEL consente l'utilizzazione per il pagamento di spese correnti esclusivamente per un importo non superiore a quello dell'anticipazione di tesoreria, della quale vincola una quota corrispondente.

L'utilizzazione di somme a specifica destinazione è stata desunta dall'esame della parte capitale del bilancio che ha fatto emergere un importo dei residui passivi superiore a quello dei residui attivi della stessa natura, con presumibile conseguente volume delle riscossioni delle entrate in conto capitale superiore ai pagamenti delle corrispondenti spese. Tale gestione è apparsa sintomatica di un'utilizzazione della liquidità conseguente alla differenza tra residui passivi ed attivi di parte capitale, non confluita in cassa, per il pagamento di spese correnti, così come espressamente confermato in sede istruttoria dalla medesima Amministrazione.

La criticità rilevata costituisce, peraltro, l'effetto del trascinarsi di una situazione risalente nel tempo, già contestata all'Amministrazione con deliberazione n. 57/2013 sul rendiconto 2009.

| | Residui passivi di parte capitale A | Residui attivi di parte capitale B | Saldo passivo di parte capitale C=(A-B) | Fondo di cassa D | Anticipazione di cassa (scoperto) E | Limite artt. 195 e 222 TUEL F | Vincoli da ricostituire G=C-D+E | Superamento limite artt. 195 e 222 H=G-F | % di superamento |
|------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 2009 | 5.018.476,01 | 3.725.210,45 | 1.293.265,56 | 16.514,30 | 0,00 | 253.708,52 | 1.276.751,26 | 1.023.042,74 | 403,24% |
| 2010 | 4.796.003,47 | 3.307.194,80 | 1.488.808,67 | 0,00 | 3.338,77 | 297.213,74 | 1.492.147,44 | 1.194.933,70 | 402,05% |
| 2011 | 3.762.397,00 | 2.337.671,00 | 1.424.726,00 | 0,00 | 207.133,00 | 295.041,41 | 1.631.859,00 | 1.336.817,59 | 453,09% |
| 2012 | 3.822.484,06 | 2.553.473,09 | 1.269.010,97 | 0,00 | 23.414,40 | 249.706,45 | 1.292.425,37 | 1.042.718,92 | 417,58% |

L'utilizzazione di fondi a destinazione vincolata fa emergere una sofferenza di liquidità relativa alla parte corrente del bilancio che ha indotto l'ente a utilizzare per le relative spese le somme provenienti dalla parte capitale, di cui la maggior parte ha, di norma, destinazione specifica.

L'entità di tale stanziamento è dall'art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 condizionato alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità dei residui attivi in argomento, che i responsabili dei servizi competenti possono dichiarare con apposita certificazione.

Il risultato di amministrazione (65.470,43 euro) dovrebbe essere vincolato per una quota corrispondente al fondo inizialmente stanziato. In ogni caso le riscossioni e le cancellazioni effettuate nel 2012 sui residui attivi vetusti del Titolo I e Titolo III, desunte dal questionario (prospetto 1.9.1), inducono a ritenere che si venuta meno, almeno in parte, la ragione di detto accantonamento.

Al riguardo si ritiene opportuno, per il futuro, richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di valutare con attenzione, a garanzia degli equilibri di bilancio, la costituzione del fondo svalutazione crediti e la corretta apposizione di corrispondenti vincoli al risultato di amministrazione.

2) Utilizzazione per cassa di risorse vincolate per spese diverse di quelle alle quali erano destinate – Scoperto di tesoreria – Crisi di liquidità

L'attività istruttoria ha evidenziato una sofferenza di liquidità desumibile sia dalla consistenza di cassa a fine esercizio, pari a 0 per entrambi gli anni considerati, che dal ricorso all'anticipazione di tesoreria con uno scoperto a fine esercizio. Il limite posto a detta anticipazione dall'art. 222 del TUEL (tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio) risulta solo apparentemente rispettato, in quanto l'Ente ha fatto ricorso anche ad entrate

Tale operazione viene consentita dagli artt. 222 e 195 del TUEL quale strumento per sopperire a momentanee deficienze di cassa, solo entro rigidi limiti quantitativi e procedurali, nell'intento di garantire l'ente il quale, qualora non riesca a reintegrare in tempi rapidi le somme vincolate, viene esposto a seri rischi in ordine alla possibilità di portare a termine gli investimenti, ai quali quelle somme sono generalmente destinate, o di effettuare comunque i relativi pagamenti.

Il superamento del limite quantitativo previsto dalle norme sopra citate costituisce, di conseguenza, un'irregolarità la cui gravità va valutata in relazione al concreto pericolo che si presentino i rischi sopra evidenziati, in considerazione dell'importo delle risorse utilizzate, rapportate all'entità del bilancio e alle condizioni complessive di quest'ultimo.

Pur in presenza di segnali di lieve miglioramento registrati nel 2012, quali la realizzazione di un risultato positivo (58.626,85 euro) della gestione della competenza, con un'inversione di tendenza rispetto al passato (saldo negativo per gli esercizi 2010 e 2011) e uno scoperto di tesoreria ridimensionato, risulta necessario che l'Amministrazione provveda urgentemente ad una seria e completa revisione dei residui, dando contezza delle ragioni della relativa permanenza in bilancio, così come peraltro richiesto con la deliberazione n. 57/2011 e, sulla base della corrispondente natura, identifichi i vincoli ancora operanti e provveda alla relativa ricostituzione.

Le risultanze di tale operazione costituiranno il punto di partenza delle verifiche sui prossimi cicli contabili, così come l'eventuale mancato

riaccertamento, in relazione al quale questa Sezione valuterà l'adozione delle misure previste dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL.

Risulta, inoltre, necessario che l'Ente provveda a inserire in contabilità procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 del TUEL, tali da consentire di monitorarne l'utilizzazione e di garantirne una pronta ricostituzione.

Il Collegio, in conformità agli indirizzi forniti con la deliberazione n. 25/2013/INPR, ritiene che la presente verifica costituisca la sede per dare atto che il Consiglio comunale di Magliano Romano ha adottato il regolamento sui controlli interni, nel rispetto dell'art. 147, commi 4 e 5 del TUEL, con deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2013, dandone comunicazione a questa Sezione, così come disposto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, con nota registrata al protocollo di quest'Ufficio al n. 1329 del 18 febbraio 2013.

Dalla disamina di tale atto è emerso che una specifica disciplina è riservata al controllo successivo di regolarità amministrativa, la cui procedimentalizzazione appare adeguata, con indicazione specifica degli atti sottoposti al controllo.

Anche per il controllo di gestione la procedimentalizzazione delle fasi e delle modalità del controllo appare adeguata, viste le dimensioni e le risorse dell'Ente.

P.Q.M.

Accerta, con riferimento alle risultanze delle gestioni finanziario - contabili degli esercizi 2011 e 2012 del Comune di Magliano Romano, le

criticità descritte in parte motiva, richiamando le raccomandazioni formulate al riguardo.

Accerta l'avvenuta adozione del regolamento sui controlli interni prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con richiamo alle osservazioni di cui in parte motiva.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Magliano Romano e all'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione economico-finanziario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Carmela MIRABELLA

IL PRESIDENTE

f.to Anna Maria CARBONE PROSPERETTI

Depositato in Segreteria il 21 ottobre 2014

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli